



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

a.r.t.i.
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO E CON INVERSIONE
PROCEDIMENTALE**

Allegato 4 - Capitolato prestazionale

**ARTI
Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l'Innovazione
Via Giulio Petroni, 15/f.1
70124 Bari**

www.arti.puglia.it

Oggetto dell'affidamento

L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI è stata istituita con L.R. n. 1 del 7 gennaio 2004 quale ente strumentale della Regione Puglia e riordinata con successiva Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018.

L'attività dell'ARTI si inserisce nella strategia di sviluppo economico della Regione Puglia, basata sul ruolo della Ricerca e dell'Innovazione per la crescita economica e la coesione sociale, ed è orientata a promuovere, stimolare e soddisfare la domanda di innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi locali e la riqualificazione del capitale umano.

Nella sua qualità di ente strumentale ed organismo tecnico-operativo, ARTI realizza, per conto della Regione Puglia, attività relative a progetti finanziati dall'Unione Europea nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 ovvero finanziati nell'ambito di programmi europei.

Nell'ambito di tali interventi ARTI ha necessità di integrare le specifiche competenze professionali interne dell'Agenzia con risorse esterne. In tale ambito la presente procedura di gara mira ad individuare un'agenzia per il lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell'ARTI mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro per figure professionali ascrivibili alla categoria D del Contratto Collettivo del Comparto Funzioni Locali, attualmente vigente, riservandosi l'ARTI la facoltà, in sede di esecuzione del servizio, anche di non richiedere l'attivazione di alcun contratto individuale di lavoro, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, sia la gestione del personale medesimo.

I contratti individuali di lavoro verranno via via attivati in seguito ad apposita richiesta all'agenzia per il lavoro aggiudicataria formulata dal Direttore Amministrativo dell'ARTI.

Il servizio è reso dall'agenzia per il lavoro aggiudicataria dell'appalto con le modalità previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali.

Il prestatore di lavoro sarà impiegato con le seguenti modalità operative:

- sede di lavoro in Bari, presso la sede dell'ARTI ovvero presso una delle sedi della Regione Puglia;
- orario di lavoro dell'ARTI, articolato, di norma, su 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni lavorativi, fatte salve eventuali esigenze eccezionali.

Il prestatore di lavoro sarà utilizzato nell'ambito di attività che prevedono mansioni ascrivibili alla categoria D (posizione economica D1, salvo applicazione di progressioni orizzontali) del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti del comparto Funzioni Locali.

Durata

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato avrà durata di mesi 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Nelle more della stipula del contratto ARTI si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 co. 8 del Codice, l'esecuzione d'urgenza anticipata del contratto.

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di somministrazione di lavoro e a quanto previsto dalla presente procedura, nel rispetto delle seguenti modalità:

1. ARTI procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza contrattuale, alla richiesta, per iscritto, di attivazione dei singoli contratti individuali di lavoro all'agenzia per il lavoro aggiudicataria;
2. il prestatore di lavoro sarà adibito alle mansioni previste per il comparto Funzioni Locali di cui alla categoria D del vigente CCNL;
3. l'orario di lavoro sarà di massimo 36 ore settimanali da effettuarsi dal lunedì al venerdì. Esse potrebbero inoltre essere distribuite con articolazioni variabili secondo esigenze particolari che si verranno a determinare e fatte salve eventuali esigenze straordinarie, nella misura massima stabilita dal CCNL del comparto Funzioni Locali;
4. il trattamento economico che l'agenzia per il lavoro aggiudicataria si impegna a pagare direttamente al prestatore di lavoro sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL del comparto Funzioni Locali, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. Nei casi previsti dalla normativa contrattuale di categoria, al personale somministrato dovrà essere garantito, salvo rimborso da parte dell'amministrazione, il servizio di buoni pasto sostitutivi di importo equivalente a quello riconosciuto ai dipendenti ARTI, attualmente fissato in euro 8 al giorno. Parimenti avverrà per gli eventuali rimborsi spese delle missioni;
5. gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono quelli previsti dall'art. 25 del d.lgs. 276/2003 per le agenzie di somministrazione di lavoro;
6. ARTI osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 mentre l'agenzia per il lavoro aggiudicataria provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore di lavoro svolgerà presso l'ARTI;

7. il prestatore di lavoro richiesto da ARTI dovrà essere già istruito e formato, in relazione alle competenze richieste e all'uopo l'agenzia per il lavoro aggiudicataria deve garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
8. il prestatore di lavoro è soggetto ad un periodo di prova di due settimane ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e del contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti;
9. il prestatore di lavoro ha diritto a fornire la propria prestazione per l'intero periodo di assegnazione salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o il caso di sostituzione ovvero di risoluzione;
10. l'attività del lavoratore presso l'ARTI è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

Richiesta di prestatori di lavoro

Nello svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato oggetto del presente capitolato, ARTI provvederà a richiedere l'attivazione di ciascun contratto individuale di lavoro allegando a ciascuna richiesta una scheda contenente le seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro;
- il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito potrà essere prorogato, ai sensi dell'art. 42 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, con il consenso del lavoratore e dell'Agenzia con atto scritto, qualora l'ARTI ne ravvisi la necessità.

In prima applicazione ARTI provvederà a richiedere l'attivazione di n. 25 contratti individuali di lavoro relativi al personale attualmente in servizio presso l'Agenzia in somministrazione lavoro per il quale è necessario assicurarne la continuità.

Prezzo del servizio e modalità di pagamenti

Il prezzo per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, offerto in sede di gara, si intende fissato dall'agenzia per il lavoro in base a calcoli, previsioni e valutazioni di propria e assoluta convenienza, forfetario e onnicomprensivo di tutti i costi.

ARTI si obbliga a corrispondere all'agenzia per il lavoro aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuato dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre IVA sulla parte imponibile. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'amministrazione appaltante sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate.

Il prezzo orario offerto deve comprendere tutti i seguenti elementi:

- a) ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale del personale;
- b) retribuzione dei lavoratori, compreso il trattamento accessorio, la tredicesima mensilità e l'accantonamento TFR;
- c) oneri contributivi assistenziali e previdenziali, compresi contributi Formatemp ed Ebitemp, come da CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro;
- d) altre indennità contrattuali;
- e) ferie e permessi;
- f) utile d'impresa.

In relazione ai punti d) ed e) si rimanda a quanto previsto dal Capo IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali Periodo 2016-2018.

In riferimento agli elementi sopra evidenziati si specifica inoltre che:

- la tariffa oraria deve essere comprensiva dell'IDV previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali;
- le eventuali festività nazionali infrasettimanali ricadenti durante il periodo di fornitura NON devono essere considerate all'interno della tariffa proposta in sede di gara. Esse saranno fatturate solo quando effettivamente ricadenti a seconda del calendario e NON determineranno l'applicazione della commissione d'agenzia;
- le eventuali festività nazionali coincidenti con il sabato e/o la domenica devono ritenersi invece assorbite rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale;
- ai fini della determinazione del costo del premio INAIL si evidenzia che i lavoratori opereranno in ufficio, tranne nei casi di attività da effettuarsi in trasferta.

Al fine del computo delle ore di lavoro prestate dal prestatore di lavoro, un'apposita scheda indicante le ore lavorate sarà trasmessa dalla Direzione Amministrativa all'agenzia per il lavoro entro:

- ⇒ le ore 12,00 del giorno successivo del termine della prestazione di lavoro, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- ⇒ le ore 12,00 del secondo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di prestazioni di lavoro della durata di uno o più mesi.

ARTI si impegna ad effettuare il pagamento spettante all'agenzia per il lavoro entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che l'agenzia per il lavoro aggiudicataria emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

In particolare, la fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- riferimento al progetto all'interno del quale il prestatore di lavoro è stato richiesto di operare;

- nominativo del prestatore di lavoro e relativa categoria;
- quantitativo di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- costo orario finito;
- totale costo ore lavorate;
- margine dell'agenzia per il lavoro;
- IVA sul margine dell'agenzia;
- totale fattura
- CIG e CUP

Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà inoltre essere debitamente corredata dall'apposita scheda indicante le ore lavorate.

Resta inteso che ARTI corrisponderà all'agenzia per il lavoro unicamente il corrispettivo per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli prestatori di lavoro, rimanendo a carico esclusivo dell'agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai prestatori di lavoro medesimi.

Obblighi a carico dell'Agenzia per il lavoro aggiudicataria

L'agenzia per il lavoro aggiudicataria si obbliga a:

- a) mettere a disposizione i prestatori di lavoro richiesti dall'ARTI nel termine massimo di 5 (cinque) giorni a decorrere dalla richiesta;
- b) provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nel termine di 3 (tre) giorni dalla richiesta di sostituzione;
- c) provvedere ad istruire e formare il prestatore di lavoro richiesto in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
- d) assicurare lo svolgimento del lavoro nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziale ed assicurativi, retributivi nonché assicurare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo;
- e) pagare direttamente al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ed al CCNL vigente alla data della prestazione, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge;
- f) iscrivere il prestatore di lavoro presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'agenzia per il lavoro aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del soggetto incaricato in qualità di referente unico per l'agenzia medesima, il quale si rappresenterà con il referente ARTI. L'agenzia per il lavoro

dovrà inoltre fornire un recapito telefonico, di fax, indirizzo e-mail, per tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie.

Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'agenzia per il lavoro avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante per il servizio di somministrazione effettivamente prestato, corrispondente alle ore effettivamente lavorate da parte dei prestatori di lavoro somministrati.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al prestatore di lavoro ovvero all'agenzia per il lavoro, l'agenzia stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine di tre giorni. Qualora l'agenzia per il lavoro non provvedesse alla sostituzione o ARTI non l'accettasse, il contratto relativo a quel singolo lavoratore si intenderà risolto di diritto.

Nel caso le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'agenzia per il lavoro sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine di cui sopra.

Nel caso di assenze del lavoratore che superino il 20 per cento della durata del singolo contratto di lavoro, l'agenzia per il lavoro si impegna a sostituire il lavoratore entro il termine di cui sopra.

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è esercitata dall'agenzia per il lavoro come previsto dall'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

ARTI comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione.

L'agenzia per il lavoro porterà a conoscenza di ARTI tutte le comunicazioni inerenti il prestatore di lavoro affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari ARTI intenda siano adottati, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

ARTI si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'agenzia per il lavoro possa nulla eccepire, di effettuare ogni verifica e controllo circa la perfetta osservanza da parte della stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente documento di gara.

Nel caso di inadempimento dell'agenzia per il lavoro nel versamento delle retribuzioni ovvero dei relativi contributi previdenziali e assicurativi, l'ARTI verserà direttamente al prestatore di lavoro e/o agli enti previdenziali le retribuzioni e i contributi dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'agenzia per il lavoro inadempiente.

Gruppo di lavoro

Composizione e caratteristiche minime del gruppo dedicato alla commessa:

- a. 1 (uno) referente per la gestione amministrativa e contabile (fatturazione)
- b. 1 (uno) referente per la selezione e contrattualizzazione del personale

Monitoraggio e reportistica

L'Agenzia affidataria si impegna a far pervenire all'ARTI il seguente report annuale contenente:

1. numero degli operatori somministrati;
2. il numero dei contratti di somministrazione;
3. il numero delle ore complessivamente somministrate;
4. tasso assenteismo per somministrato e complessivo.

Clausole di salvaguardia

Alla luce di quanto previsto dall'art. 15, comma 13 lettera d), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di convenzioni CONSIP, convenzioni EmpULIA le condizioni contrattuali definite con l'aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse. Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, ARTI avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Assenteismo e mark-up

L'assenteismo (es: ferie, malattie, infortuni, congedi, permessi previsti nell'ambito del CCNL Funzioni Locali, ecc.) è a totale carico dell'Agenzia aggiudicataria e dovrà essere considerato nel margine di servizio (MarkUp). Il MarkUp, indicato nell'Offerta Economica presentata da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza e rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale.

Sull'assenteismo si riportano le informazioni richieste e fornite dall'operatore uscente: 3,32% relativo agli ultimi 18 mesi.

Qualora l'assenteismo dovesse superare la percentuale sopra indicata sarà a carico di ARTI la quota eccedente.

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si applicano pertanto le disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro per n. 40 lavoratori di Cat. D.

